

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

318/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE ASSEMINI,
PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347^a riunione dell'8 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 575/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 527/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 527/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 30/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 518/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2022, 267/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 267/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2023, 504/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 504/2023/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche ENEL PRODUZIONE), del 28 novembre 2019, prot. Autorità 31646, di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 agosto 2021, prot. Autorità 30502, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 8 agosto 2022, prot. Autorità 34609, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 28 aprile 2023, prot. Autorità 29136, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 7 novembre 2023, prot. Autorità 69282, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 27 maggio 2024, prot. Autorità 38206, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 25 giugno 2024, prot. Autorità 45929, del 28 giugno 2024 (di seguito: terza comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l’utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l’importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 267/2022/R/eel, l’Autorità ha definito il Corrispettivo per l’anno 2018 in relazione all’impianto Assemmini e, al fine di tenere conto di profili specifici dell’impianto con riferimento all’acquisto dell’energia elettrica necessaria per la fornitura di uno dei servizi richiesti allo stesso (di seguito: prelievi), ha previsto, tra l’altro:

- a) l'invio, da parte di ENEL PRODUZIONE all'Autorità e a Terna, di un'integrazione delle istanze di reintegrazione già formulate per gli anni successivi al 2018 (2019 e 2020), contenente i dati applicati per la valorizzazione dei prelievi;
- b) di estendere alla menzionata integrazione le verifiche di Terna stabilite dal comma 65.34;
- con la seconda comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE:
 - a) in relazione ai prelievi per l'impianto Assemini relativi a ciascun anno del triennio 2018-2020, ha indicato oneri superiori rispetto a quelli riportati nelle istanze di reintegrazione già formulate per i menzionati anni, fornendo i dati delle variabili determinanti; le differenze sono dovute all'applicazione di un nuovo metodo di valorizzazione dei prelievi (di seguito: nuovo metodo) rispetto a quello proposto sino ad allora dall'utente per gli anni fino al 2020 incluso e applicato dall'Autorità ai fini della determinazione del Corrispettivo per gli anni sino al 2018 incluso (di seguito: metodo storico);
 - b) ha richiesto di considerare per la reintegrazione gli oneri per prelievi calcolati con il nuovo metodo;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha trasmesso gli esiti delle verifiche sugli oneri per prelievi, calcolati con il nuovo metodo e relativi all'anno 2019, di cui alla seconda comunicazione Enel;
- con la deliberazione 504/2023/R/eel, è stato determinato il Corrispettivo dell'impianto Assemini per l'anno 2019, prevedendo di applicare a tal fine, come onere per prelievi, l'importo risultante dalla seconda comunicazione Terna;
- per quanto attiene all'impianto Assemini, il Corrispettivo per l'anno 2019 di cui alla deliberazione 504/2023/R/eel risulta incoerente con l'importo degli oneri per prelievi calcolato da Terna con il nuovo metodo e riportato nella seconda comunicazione Terna, in quanto il Corrispettivo è stato determinato considerando soltanto parte del citato importo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2020, ai sensi della deliberazione 575/2019/R/eel;
- con le deliberazioni 527/2020/R/eel e 30/2021/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo in relazione al periodo compreso tra gennaio e agosto 2020 per l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE;
- con la prima comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato all'Autorità l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2020, in relazione all'impianto Assemini; con la terza comunicazione Enel, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DIME;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;

- ai sensi della deliberazione 518/2021/R/eel, Terna ha riconosciuto a ENEL PRODUZIONE un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2020, in relazione all'impianto Assemini;
- con la terza comunicazione Terna, con riferimento anche all'impianto Assemini, detta società ha reso disponibile all'Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione per l'anno 2020, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione); la Relazione contiene altresì gli esiti delle verifiche *ex* deliberazione 267/2022/R/eel sugli oneri per prelievi relativi al citato anno;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione, di cui alla prima comunicazione Enel, come modificata e integrata dalla terza comunicazione Enel, e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- per quanto attiene agli oneri per prelievi, la Relazione evidenzia una differenza tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione, di cui alla prima comunicazione Enel, come modificata e integrata dalla seconda comunicazione Enel, e il corrispondente ammontare calcolato da Terna con il nuovo metodo, di cui alla seconda comunicazione Enel;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha inviato all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2020 in relazione all'impianto Assemini; dai dati emerge che si sono verificate le condizioni per la riduzione dei relativi costi fissi *ex* comma 65.22.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rigettare la richiesta di ENEL PRODUZIONE di considerare, ai fini della reintegrazione dei costi dell'impianto Assemini per l'anno 2018, gli oneri per prelievi calcolati con il nuovo metodo, di cui alla seconda comunicazione Enel, in quanto:
 - a) gli oneri per prelievi inclusi nel calcolo del Corrispettivo per il citato anno, di cui alla deliberazione 267/2022/R/eel, sono stati definiti con il metodo storico, che è stato proposto da ENEL PRODUZIONE e applicato dall'Autorità ai fini della determinazione del Corrispettivo per gli anni sino al 2018 incluso;
 - b) la richiesta, contenuta nella seconda comunicazione Enel, è successiva alla deliberazione 267/2022/R/eel, con la quale è stato stabilito il Corrispettivo per l'anno 2018;

- c) ENEL PRODUZIONE ha formulato la richiesta per l'anno 2018 malgrado la deliberazione 267/2022/R/eel preveda che l'utente integri le istanze di reintegrazione per anni successivi al 2018;
- per quanto riguarda l'anno 2019, rideterminare il Corrispettivo, al fine di considerare nel calcolo l'intero importo degli oneri per prelievi calcolato da Terna con il nuovo metodo e riportato nella seconda comunicazione Terna, e stabilire che Terna riconosca a ENEL PRODUZIONE l'importo integrativo rispetto a quanto già erogato ai sensi della deliberazione 504/2023/R/eel;
 - con riferimento all'anno 2020, accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione Enel, come integrata dalla seconda e dalla terza comunicazione Enel, in relazione all'impianto Assemini, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
 - ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Assemini, per l'anno 2020, adottare gli importi che risultano dalla Relazione, con riferimento alle seguenti voci:
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 518/2021/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - i ricavi di cui al comma 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - i ricavi di cui al comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
 - gli oneri per prelievi, calcolati con il nuovo metodo;
 - escludere dai costi fissi *ex* deliberazione 111/06 relativi all'impianto Assemini, per l'anno 2020, i contributi per attività ricreative e culturali, in quanto, in base agli elementi forniti dall'utente, risultano non strettamente necessari all'esercizio dell'impianto;
 - ridurre i costi fissi rilevanti per la determinazione del Corrispettivo, ai sensi del comma 65.22

DELIBERA

1. di rigettare la richiesta di ENEL PRODUZIONE di considerare, ai fini della reintegrazione dei costi dell'impianto Assemini per l'anno 2018, gli oneri per prelievi calcolati con il nuovo metodo, di cui alla seconda comunicazione Enel;
2. di ridefinire, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, l'importo del Corrispettivo per l'anno 2019, prevedendo che Terna S.p.A. riconosca a ENEL PRODUZIONE S.p.A., per il medesimo anno, l'importo integrativo del Corrispettivo indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, il Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;

4. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 entro il giorno 31 luglio 2025;
5. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini